

SETTORE

IVA

**AGGIORNATA LA DOCUMENTAZIONE PER L'IVA  
AL 4% PER SUSSIDI TECNICI / INFORMATICI**

RIFERIMENTI

- Art. 2, comma 9, DL n. 669/96
- Art. 4, comma 1, DL n. 5/2012
- Art. 29-bis, DL n. 76/2020
- DM 14.3.98 e 7.4.2021

IN SINTESI

*Con un apposito Decreto il MEF, preso atto delle modifiche intervenute in materia, ha "aggiornato" la documentazione che deve essere esibita per poter beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4% per l'acquisto, da parte di soggetti con disabilità, di sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione degli stessi.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO** *fisco*  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Con l'art. 2, comma 9, DL n. 669/96 il Legislatore ha previsto che:



*“la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, che prevede l'applicazione dell'**aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento** agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, **si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap** di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota”.*

In applicazione di quanto sopra, con il Decreto 14.3.98 il MEF ha fissato condizioni e modalità per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni / importazioni dei sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

Più recentemente, l'art. 29-bis, DL n. 76/2020 ha disposto che, come già previsto per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli per i soggetti con disabilità dall'art. 4, comma 1, DL n. 5/2012, i **certificati / verbali rilasciati da ASL / Commissioni mediche integrate**, con i quali viene attestata l'invalidità funzionale permanente, **devono riportare anche "la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità"**.

Il citato art. 29-bis dispone inoltre che tale previsione richiede la modifica / integrazione dell'art. 2, comma 2 del citato DM 14.3.98 con apposito Decreto dello stesso MEF.

Con la pubblicazione sulla G.U. 4.5.2021, n. 105 del Decreto 7.4.2021, il MEF ha sostituito il testo del citato comma 2 che ora risulta così formulato:



*“ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, **al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata**”.*

Inoltre il recente Decreto introduce nel citato art. 2 del DM 14.3.98 il **nuovo comma 2-bis** in base al quale:



*“i **certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 ... sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale**”.*

In base a tali disposizioni, pertanto, per poter applicare l'aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni di sussidi tecnici / informatici destinati a favorire l'autonomia e l'autosufficienza di soggetti con disabilità **è necessario esibire, la momento dell'acquisto:**

- il certificato rilasciato dalla ASL / Commissione medica integrata attestante, oltre all'invalidità, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter fruire dell'agevolazione fiscale in esame;

ovvero

- qualora il rilasciato dalla ASL / Commissione medica integrata attesti soltanto l'invalidità, il certificato stesso e un'ulteriore certificazione rilasciata dal medico curante attestante la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter fruire dell'agevolazione fiscale per l'acquisto dei sussidi tecnici / informatici.

Considerato che il Legislatore ha subordinato alla medesima documentazione l'acquisto agevolato dei sussidi in esame e dei veicoli per i soggetti con disabilità, si ritengono applicabili anche ai sussidi tecnici / informatici i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta 1.2.2021, n. 69, in base alla quale è possibile fornire la documentazione richiesta anche successivamente all'acquisto, fermo restando che i requisiti richiesti devono sussistere fin dall'acquisto.

